



Delibera della Giunta Regionale n. 269 del 12/06/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO SILVO PASTORALE (T.A.S.P.) IN FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA E DELLA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA PROGRAMMATA IN CAMPANIA.

Il Presidente CALDORO,
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 2, comma 3, della Legge regionale 10 aprile 1996 n.8, dispone, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.
- b. l'articolo 14, comma 1 della medesima Legge dispone, tra l'altro che le Regioni, ripartiscono il Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;
- c. l'articolo 36 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), come modificato dall'articolo 34 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1, dispone, tra l'altro:
 - i. che il territorio destinato alla caccia programmata deve essere ripartito in Ambiti Territoriali di Caccia alla fauna stanziale (di seguito A.T.C.) di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari, anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;
 - ii. che ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria nell' ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza;
 - iii. che la Giunta Regionale debba disciplinare tali disposizioni con regolamento, applicando l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il relativo territorio agro-silvo-pastorale.”;

PRESO ATTO del documento tecnico n° 15, “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico–venatoria” elaborato ai sensi dell'art.10, comma 11, della Legge 157/92 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (attualmente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – I.S.P.R.A.) in cui, tra l'altro:

- a. è stata esclusa l'interpretazione letterale per la determinazione del T.A.S.P., che risulterebbe incongrua rispetto ai principi generali della legge 157/92, e che comporterebbe l'esclusione di ampie porzioni di territorio di rilevante interesse faunistico e venatorio, come le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti improduttivi, gli incolti propriamente detti, le aree rocciose, ecc.;
- b. è stato rilevato che il principio ispiratore della legge 157/92, in relazione alla determinazione del T.A.S.P., sia essenzialmente teso all'individuazione del territorio potenzialmente utile per la fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico–venatoria;

RILEVATO che:

- a. non è stato formalizzato, a livello nazionale, un metodo standard per la determinazione del T.A.S.P.;
- b. l'iter di approvazione del Regolamento per disciplinare le disposizioni dell'articolo 36 della L.R.8/96 citato in premessa non è ancora perfezionato;
- c. in Regione Campania risultano già istituiti sei A.T.C.;

- d. i cacciatori della Campania hanno prodotto entro i termini la domanda per l'iscrizione all'A.T.C. di residenza venatoria per l'annata venatoria 2012-2013, e sono in attesa di conoscerne gli esiti;

CONSIDERATO che

- a. il T.A.S.P. può essere calcolato detraendo dalla superficie territoriale complessiva, le superfici faunisticamente improduttive: aree urbane o fortemente urbanizzate, reti ferroviaria, autostradale e stradale;
- b. tale metodo è coerente con le indicazioni dell'I.S.P.R.A. ed è già applicato da altre Regioni e Province italiane;
- c. in tal modo i requisiti minimi definiti dal comma 1 dell'articolo 36 della L. R. 8/96, per gli A.T.C. in particolare la dimensione sub-provinciale e la superficie agro silvo pastorale pari o superiore a 65.000 ettari, risultano soddisfatti per tutti e sei Ambiti di Caccia già istituiti in Campania .;
- d. nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 36 della L. R. 8/96, per l'annata venatoria 2012-2013, è pertanto possibile iscrivere i cacciatori nel rispetto della vigente normativa, agli A.T.C. già istituiti;

RITENUTO pertanto:

- a. di dover formalizzare i criteri per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in Regione Campania;
- b. di dover fornire, nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui in premessa, e nel rispetto delle norme vigenti, i criteri per completare l'iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. e per disciplinare l'esercizio venatorio programmato in Campania per l'annata venatoria 2012-2013;

VISTE

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 " 7/2002 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.";
- b. la Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania"
- c. la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).";

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 14, dalla Legge Regionale 8/96 all'art. 36 così come modificato dalla L.R. 1/2012, e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di stabilire che la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) deve essere effettuata sottraendo alla superficie territoriale complessiva (ST) le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti (SI) e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie);

2. di stabilire che la quantificazione delle superfici utilizzate per il calcolo debba essere effettuata utilizzando la più recente cartografia ufficiale delle Province, se disponibile, altrimenti, in ordine di priorità la cartografia ufficiale della Regione Campania, la cartografia nazionale, i dati ufficiali resi disponibili dagli Enti competenti;
3. di stabilire che in applicazione del comma 2 del vigente articolo 36 della L. R. 8/96, nelle more dell'approvazione del regolamento in esso indicato, per l'annata venatoria 2012-2013, i cacciatori che hanno prodotto regolare istanza saranno iscritti, con residenza venatoria nell'A.T.C. già istituito dove ricade la residenza anagrafica;
4. di non applicare pertanto, per l'iscrizione dei cacciatori agli A.T.C., le precedenti disposizioni, gerarchicamente inferiori, in contrasto con le norme vigenti;
5. di incaricare le Amministrazioni provinciali per l'elaborazione degli elenchi dei Cacciatori che possono essere iscritti agli ATC di relativa competenza;
6. di stabilire che, in ogni caso, l'accesso per l'esercizio venatorio dei cacciatori alla fauna stanziale nel territorio di ciascun A.T.C., dovrà avvenire nel rispetto della densità venatoria, eventualmente mediante l'attivazione di procedure di limitazione degli accessi che rispettino l'esigenza di conservazione della fauna;
7. di incaricare il Settore Foreste Caccia e Pesca affinché disponga la modifica della procedura telematica per l'iscrizione e l'accesso dei cacciatori agli A.T.C. per l'annata venatoria 2012-2013, in coerenza con le precedenti disposizioni, adottando inderogabilmente le citate procedure di limitazione degli accessi per la salvaguardia della fauna selvatica
8. di incaricare, infine, le Amministrazioni Provinciali per la determinazione del T.A.S.P. del proprio territorio e degli A.T.C. in esse ricadenti, aggiornando, se necessario, la relativa pianificazione faunistico-venatoria;

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa alle Province ed agli A.T.C. della Campania, al Settore Foreste Caccia e Pesca, per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.